

MINISTERO DELLA SANITÀ**DECRETO 6 dicembre 1996.**

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale in recepimento della direttiva n. 95/61/CE e revoca di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990), come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993), 3 maggio 1994 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), 2 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996) e 18 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1996);

Vista la direttiva del Consiglio 95/61/CE del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le quantità massime di residui in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 95/61;

Considerata la necessità di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, permetrina, metamidofos per i quali esiste una autorizzazione in Italia e per i quali le parti interessate non hanno presentato un impegno a produrre i dati necessari per fissare quantità massime di residui;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui per le combinazioni sostanza attiva-coltura dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Revoche di impieghi

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, permetrina, metamidofos sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva-coltura di cui all'allegato 2.

Art. 3.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 ed ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996 e 18 giugno 1996 non modificate dal presente decreto.

2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati all'art. 2, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del presente decreto.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2 sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere con tempestività alla ri-etichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357

ALLEGATO 1

Limiti massimi di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale in attuazione di disposizioni comunitarie

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Olive	<u>0,1</u>	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
	Crescione acquatico, witloof	<u>0,1</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
BROMOPROPILATO (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	<u>0,1</u>	
CARBENDAZIM (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
CIPERMETRINA (insetticida)	Mirtilli, ribes a grappoli, uva spina	<u>0,05</u>	Inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)
	Ravanelli, rutabaga, rape, finocchi	<u>0,05</u>	
CLOROTALONIL (fungicida)	Lattuga	<u>0,01</u>	
CLORFIRIFOS (fungicida)	Olive	<u>0,05</u>	
	Mais dolce	<u>0,05</u>	
	Bietole rosse, pastinaca, rutabaga, rape ..	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	
DELTAMETRINA (insetticida)	Actinidie	<u>0,05</u>	
FLUCITRINATE (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	<u>0,1</u>	
IMAZALIL (fungicida)	Peperoni	<u>0,02</u>	
IPRODIONE (fungicida)	Sedano rapa, sedani	<u>0,02</u>	
MANCOZEB (fungicida)	Lamponi	<u>0,2</u>	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS ₂
	Altri frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	<u>0,05</u>	
	Bietole rosse, crescione acquatico, carciofi	<u>0,05</u>	
MANEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS ₂
METAMIDOFOS (insetticida-acaricida)	Uve, fragole	<u>0,01</u>	
	Cavoli a foglia	<u>0,01</u>	
METIDATION (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	<u>0,1</u>	
METIRAM (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS ₂
PERMETRINA (insetticida)	Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes a grappoli, uva spina, olive	<u>0,05</u>	Somma di isomeri
	Rape, cavoli broccoli, finocchi	<u>0,05</u>	
	Semi di girasole	<u>0,05</u>	
	Luppolo	<u>0,1</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
PROCIMIDONE (fungicida)	Mele Cipolline	0,02 0,02	
PROFENOFOS (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	0,1	
PROPINEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS ₂
TIOFANATO METILE (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
ZINEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS ₂

Nota: Le combinazioni sostanza attiva- coltura di cui al presente allegato sostituiscono le corrispondenti di cui alla O.M. 3 maggio 1994 e al D.M. 9 agosto 1995; le ulteriori combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nei citati provvedimenti rimangono immutate.

ALLEGATO 2

Revoche di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'art. 2

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
CLORPIRIFOS (insetticida)	Rapa
METAMIDOFOS (insetticida)	Vite Fragola
PERMETRINA (insetticida)	Olivo Rapa Cavolo broccolo

97A0615